

PEC

Ancona

Spettabili

Federazione Ordini Ingegneri Marche
federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Ancona
ordine.ancona@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Ascoli Piceno
ordine.ascolipiceno@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Fermo
ordine.fermo@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Macerata
ordine.macerata@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Pesaro-Urbino
ordine.pesaro@ingpec.eu

Ordine degli Archh. – Ancona
oappc.ancona@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Ascoli Piceno
oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Fermo
oappc.fermo@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. – Macerata
oappc.macerata@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Pesaro-Urbino
oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri - Ancona
collegio.ancona@geopec.it

Collegio dei Geometri - Ascoli Piceno
collegio.ascolipiceno@geopec.it

Collegio dei Geometri - Fermo
collegio.fermo@geopec.it

1/5

Collegio dei Geometri – Macerata
collegio.macerata@geopec.it

Collegio dei Geometri - Pesaro-Urbino
collegio.pesaro@geopec.it

Università Politecnica delle Marche
protocollo@pec.univpm.it

Università di Camerino
protocollo@pec.unicam.it

Università di Urbino Carlo Bo
amministr@uniurb.legalmail.it

Ordine dei Periti Industriali delle province di Ancona
e Macerata
ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino
ordinedipesarourbino@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali e Laureati delle province
di Ascoli Piceno e Fermo
collegiodiascolipicenofermo@pec.cnpi.it

Ordine dei Geologi delle Marche
geologimarche@pec.epap.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Pesaro e Urbino
ordinefarmacistipu@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Ancona
ordinefarmacistian@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Macerata
ordinefarmacistimc@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno
e Fermo
ordinefarmacistiap@pec.fofi.it

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici delle Marche
ordine.marche@pec.chimici.org

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
protocollo@cert.fnob.it

A.IN.COM. S.r.l.
formazione@aincom.it

Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
arisformazione@legalmail.it

Associazione Assform
segreteria@pec.assform.it

Doceo Group S.r.l.
doceo@pec.doceogroup.com

E-TRAIN S.r.l.
etrain@pec.it

Poliarte S.r.l.
poliarte@pcert.it

Serpilli S.r.l.
serpilli@pec.it

Son Training Srls
sontraining@pec.it

e p.c. Assessore Regionale per l'Ambiente
Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Territorio

OGGETTO: D.Lgs. 42/2017 - Obbligo di aggiornamento professionale dei Tecnici Competenti in Acustica (TCA) – Richiamo agli adempimenti per le posizioni con scadenza del periodo formativo nel corso dell'anno 2026.

Gentili Interessati,

nell'ambito delle attività di monitoraggio delle posizioni relative ai Tecnici Competenti in Acustica iscritti nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), questo Ufficio ha effettuato una ricognizione sulla base della documentazione agli atti, delle comunicazioni pervenute e delle verifiche istruttorie svolte.

Dall'analisi effettuata è emerso che numerosi iscritti risultano, allo stato attuale, non in regola con l'obbligo

3/5

di aggiornamento professionale, con riferimento a posizioni il cui periodo formativo individuale scadrà nel corso dell'anno 2026.

Si ricorda che, ai sensi dell'Allegato 1, punto 2, del D.Lgs. n. 42/2017, come modificato dalla Legge n. 18/2024:

«Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco, e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni».

Ne consegue che:

- il termine di adempimento è individuale;
- le annualità devono essere calcolate a partire dalla data di iscrizione nell'ENTECA.

A titolo esemplificativo, per una posizione con iscrizione decorrente dal 10/12/2018, il periodo formativo di otto anni si conclude il 09/12/2026, con conseguente necessità di maturare almeno 30 ore di aggiornamento distribuite su almeno tre annualità entro tale data, secondo il seguente schema:

ANNUALITA'	DAL	AL
1° anno	10/12/2018	09/12/2019
2° anno	10/12/2019	09/12/2020
3° anno	10/12/2020	09/12/2021
4° anno	10/12/2021	09/12/2022
5° anno	10/12/2022	09/12/2023
6° anno	10/12/2023	09/12/2024
7° anno	10/12/2024	09/12/2025
8° anno	10/12/2025	09/12/2026

Le posizioni non conformi riconducibili al mancato raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa, risultano prevalentemente riferibili alle seguenti casistiche:

- concentrazione delle attività formative in una o due annualità, in assenza della distribuzione minima su tre annualità prevista dalla normativa;
- distribuzione delle attività formative su almeno tre annualità, ma con un monte ore complessivo inferiore alle 30 ore richieste.

Si evidenzia che, per alcune delle posizioni con scadenza entro il 2026, sussistono ancora margini temporali per la regolarizzazione della posizione mediante:

- il completamento delle ore di aggiornamento mancanti;
- l'integrazione della distribuzione delle attività formative su almeno tre annualità, anche mediante la partecipazione a corsi aggiornamento di durata limitata purché riferiti ad annualità distinte.

La possibilità di regolarizzazione è tuttavia limitata al tempo residuo disponibile prima della scadenza del periodo formativo individuale. In particolare, tale possibilità appare concretamente praticabile per i Tecnici che abbiano già distribuito le attività formative su almeno due annualità. Per le posizioni nelle quali l'attività di aggiornamento risulti concentrata in una sola annualità, l'assolvimento del requisito della distribuzione minima su tre annualità potrebbe risultare difficilmente conseguibile entro la scadenza del periodo formativo.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del singolo professionista, di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra, si invitano quanti in indirizzo a:

- ✓ dare la massima diffusione della presente comunicazione tra i propri iscritti e/o corsisti;
- ✓ richiamare l'attenzione degli interessati sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, costituiti da:
 - almeno 30 ore complessive di aggiornamento professionale;
 - distribuzione delle attività formative su almeno tre annualità;
- ✓ favorire la tempestiva attivazione dei professionisti che risultino ancora in posizione non conforme.

Si evidenzia che il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento entro il termine del periodo formativo individuale, comporta l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di permanenza nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

PG/TL

Il Dirigente
David Piccinini

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa*

*Referente: Tommaso Lenci - Responsabile E.Q. - Qualità dell'aria e inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso
Fascicolo: 400.80.30/2025/ARI/425 TCA Corsi Abilitanti e Corsi di Aggiornamento da Soggetti Formatori*